

N: 95 Reg. Delibere

N: _____ di Rep.

N: _____ di Prot.



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del **29-06-20**

OGGETTO

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMUNALI - INTWEGRAZIONE A DELIBERAZIONE DI GC N. 177/2017

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:00**, nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Municipale.

Eseguito l'appello, risultano

SUSANNA SILVIA	P
MASCHIETTO VITTORINO	P
CARPENEDO LUCIANO	P
FERRAZZO GIOVANNI	A
PIEROBON ELISA	P
SIMIELE FRANCESCA	P

Assiste alla seduta Rupil Alessandro – Segretario Generale .

Il Sig. SUSANNA SILVIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- La legge 241/1990 e ss.mm.ii detta, nell'intento di assicurare i principi di trasparenza e di snellimento dei procedimenti nonché al fine di presidiare lo svolgimento imparziale dell'azione amministrativa, un complesso di norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;
- La suddetta legge poneva, già in sede di prima approvazione, l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, di individuare, attraverso uno o più documenti, la regolamentazione dei procedimenti amministrativi, individuando in particolare le competenze dei diversi responsabili della struttura ed i termini di conclusione dei medesimi;
- Nel corso degli anni la legge 241/1990 è stata più volte modificata; in particolare la legge 69/2009 interviene modificando l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale *“nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedano un termine diverso, i provvedimenti amministrativi...devono concludersi entro il termine di 30 giorni” pena il risarcimento del danno conseguente al ritardo;*

Dato atto che con atto deliberativo n. 43 del 21.07.2012 il Consiglio Comunale approvava il nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, nell'ottica di garantire lo sviluppo dell'azione amministrativa nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, snellimento e di buona amministrazione, rinviando alla Giunta Comunale l'approvazione del complesso dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune;

Ricordato che, con deliberazione di GC n. 79 del 10.09.2012, in attuazione delle richiamate disposizioni della L. 241/1990 e s.m.i. e del Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, il Comune approvava (in allegato alla deliberazione in parola) un documento inerente la regolamentazione dei procedimenti amministrativi di competenza dei diversi uffici comunali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 35 del DLgs 33/2013, come modificato con DLgs 97/2016, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito (sezione trasparenza) i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate, in particolare, le seguenti informazioni:

- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- il responsabile del procedimento;
- il responsabile del procedimento,;⁽⁹⁷⁾
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere/è sostituito da una dichiarazione dell'interessato (comunicazione/SCIA/CILA, ecc.), ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione.

Dato atto che il DLgs 25.11.2016, n. 222, in attuazione della delega di cui all'art. 5 della L. 124/2015, ha provveduto all'individuazione delle attività oggetto di procedimento, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso, introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento;

Considerato che:

- il DLgs 222/2016, in realtà, non tiene conto di tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte per i quali è (in tutto o in parte) competente il Comune, inoltre, per certi procedimenti, il DLgs in parola risulta già superato dalla normativa successivamente intervenuta. Infine, il DLgs in parola non considera in alcun modo la normativa regionale, emanata dalle Regioni (in questo caso Reg. Veneto) nelle materie di competenza ai sensi dell'art. 117 della costituzione;

- si rende opportuno predisporre uno o più documenti (senza pretesa di esaustività) nei quali fare sintesi delle informazioni essenziali sui procedimenti a istanza di parte, da rendere pubbliche ai sensi della normativa sopra richiamata (L 241/1990, DLgs 33/2013, DLgs 222/2016, normativa della Regione Veneto) e, in subordine, dei regolamenti comunali,

con deliberazione di GC n. 177 del 27.12.2017 il Comune di Musile di Piave ha provveduto a:

- 1) approvare il documento (tabella A allegata all'atto originale e che ne forma parte integrante), inerente l'individuazione e regolamentazione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte (concludentisi o meno con un provvedimento esplicito della P.A.) di competenza dei diversi uffici comunali (anche solo parzialmente, essendo il completamento dell'istruttoria e/o il provvedimento finale di competenza di altri Enti), documento elaborato a partire dalla Tabella A allegata al DLgs 222/2016, integrata con la normativa Regionale vigente nelle diverse materie e, in via residuale, con i Regolamenti Comunali (nella misura in cui ancora vigenti), precisando, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 222/2016,
- 2) approvare il documento (tabella B allegata all'atto originale e che ne forma parte integrante) inerente l'individuazione e regolamentazione dei procedimenti amministrativi **non inclusi** nella tabella allegata al DLgs 222/2016, ma, tuttavia, regolati dalla normativa Statale, Regionale e (residualmente) comunale e di competenza dei diversi uffici comunali (anche solo parzialmente, essendo il completamento dell'istruttoria e/o il provvedimento finale di competenza di altri Enti);

Constatato atto che successivamente la normativa sovra ordinata si è ulteriormente evoluta e che, pertanto, gli allegati alla citata deliberazione di Gc b. 177/2017 vanno conseguentemente, per quanto possibile, aggiornati;

Vista la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il DLgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il DLgs 222/2016;

Visto il Regolamento Comunale sui procedimenti amm.vi approvato con deliberazione di CC n. 43/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere di conformità alle norme statutarie e regolamentari nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, reso dal medesimo Segretario Generale;

A titolo di aggiornamento della citata deliberazione di GC n. 177/2017;

con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il documento (tabella A allegata all'atto originale e che ne forma parte integrante), inerente l'individuazione e regolamentazione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte (concludentisi o meno con un provvedimento esplicito della P.A.) di competenza dei diversi uffici comunali (anche solo parzialmente, essendo il completamento dell'istruttoria e/o il provvedimento finale di competenza di altri Enti), documento elaborato a partire dalla Tabella A allegata al DLgs 222/2016, integrata con la normativa Regionale

vigente nelle diverse materie e, in via residuale, con i Regolamenti Comunali (nella misura in cui ancora vigenti), precisando, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del DLgs 222/2016, quanto segue:

- a) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A, allegata al presente atto, indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della *legge n. 241 del 1990*. Alla comunicazione sono allegati asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
 - b) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della *legge n. 241 del 1990*. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa *legge n. 241 del 1990*. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa *legge n. 241 del 1990*.
 - c) Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della *legge n. 241 del 1990*, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della *legge n. 241 del 1990*.
 - d) Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l'autorizzazione/concessione, è necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della *legge n. 241 del 1990*, se ed ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa *legge n. 241 del 1990*.
2. Di approvare il documento (tabella B allegata all'atto originale e che ne forma parte integrante) inerente l'individuazione e regolamentazione dei procedimenti amministrativi **non inclusi** nella tabella allegata al DLgs 222/2016, ma, tuttavia, regolati dalla normativa Statale, Regionale e (residualmente) comunale e di competenza dei diversi uffici comunali (anche solo parzialmente, essendo il completamento dell'istruttoria e/o il provvedimento finale di competenza di altri Enti);
3. Di precisare, in relazione ad entrambi gli allegati, quanto segue:
- a) L'elencazione dei procedimenti contenuti nei documenti allegati ha valore ricognitivo in relazione alle procedure e ai termini previsti per i singoli procedimenti da specifiche norme (nel senso che queste ultime prevalgono in quanto norme superiori);
 - b) L'indicazione delle tempistiche, relative ai procedimenti di competenza comunale elencati, ha invece valore dispositivo in relazione ai procedimenti per i quali nessuna norma diversa stabilisce una durata specifica;
 - c) Per i procedimenti di competenza del Comune che devono concludersi con un provvedimento esplicito dell'Amministrazione, per i quali non sia indicato un termine di conclusione del procedimento stesso, vige quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della L. 241/90 e ss.mm.ii., ovvero i medesimi devono necessariamente concludersi entro il termine di 30 giorni. Per i procedimenti nei quali il Comune ha competenze solo parziali, le indicazioni temporali relative all'intero procedimento sono tratte dalle disposizioni sovra comunali o degli enti con competenza prevalente, ove reperite;
 - d) Ove, in assenza di provvedimento esplicito dell'Amministrazione, vige la regola del silenzio assenso, ciò è indicato esplicitamente per i procedimenti di competenza comunale,

mentre per i procedimenti di prevalente competenza di altri Enti, l'applicazione della regola del silenzio assenso è indicata se esplicitamente prevista dalla normativa sovra ordinata;

4. Di precisare, inoltre, che le allegate tabelle sostituiscono, decorsi 15 gg dalla pubblicazione, quella allegata alla precedente deliberazione di GC n. 177/2017, di cui alle premesse;
5. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà, con cadenza periodica, ad aggiornare il quadro dei procedimenti di competenza del Comune e dei loro termini, modificandoli per quanto necessario;
6. Di dare mandato ai Dirigenti dell'Area amministrativa e Tecnica e al Resp. P.O. Autonoma di Polizia Locale in merito a tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento ed affinché tengano monitorato lo stato dei procedimenti amministrativi afferenti la propria Area e dei relativi termini.

per la regolarità tecnica, parere favorevole

Il Segretario Generale
f.toRupil Alessandro

per la conformità alle norme statutarie e regolamenti
nell'ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi
dell'ente, di cui all'art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole

Il Segretario Generale
f.toRupil Alessandro

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to SUSANNA SILVIA

Il Segretario Generale
F.to Rupil Alessandro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 03-07-20 per **quindici giorni** consecutivi fino al giorno 18-07-20.

Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate all'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Li 03-07-20

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 03-07-20

Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è **divenuta esecutiva**, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 13-07-20.

Li13-07-20

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dalla Zorza Alessandra

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li 13-07-20

Il Vice Segretario Comunale
Dalla Zorza Alessandra